

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Estratto DD n. 1021/2018.

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e LR 11/2001. Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa alle operazioni di chiusura provvisoria e definitiva della discarica di rifiuti speciali non pericolosi (inerti) ubicata in agro di Andria.

Soggetto proponente: D'Oria Giuseppe & C srl

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

il D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;

la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. e ii.;

la L.R. 14 giugno 2007 n.17;

la LR n. 9 del 27/05/2016;

il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

la L. 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

La D.G.R. 23 aprile 2015 n. 819 "Aggiornamento e adeguamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione";

La D.G.R. 19 maggio 2015 n.1023 "Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Approvazione del Testo coordinatore";

la DGR n. 176 del 16/02/2015 di approvazione del PPTR;

la DGR n. 1598 del 9 settembre 2015 di Attribuzioni della delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche alla provincia BAT ai sensi dell'art. 7 della L.r. 20/2009;

la DGR n. 2 del 12/01/2017 con cui è stato espresso il parere di compatibilità paesaggistica del PTCP della Provincia di Barletta-Andria-Trani al PPTR;

La LR 32 del 16/07/2018 "Disciplina in materia di emissioni odorigene", con particolare riguardo alle disposizioni di cui all'art. 7 della stessa legge;

il PAI (piano di assetto idrogeologico) adottato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 39 del 30/11/2005 dell'AdB Puglia

D.C.R. 20 ottobre 2009 n.230 "Piano di Tutela delle Acque".

Il R.R. 9 dicembre 2013 n.26 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (attuazione dell'art. 113 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.).

VISTA altresì la DPP n. 53 del 29/12/2016 e il connesso allegato "A" con cui sono state modificate ed approvate le "Norme di funzionamento del Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali"

VISTI Altresì:

- lo statuto della Provincia di Barletta-Andria-Trani;
- il Regolamento per l'adozione delle determinazioni dirigenziali di cui alla D.G.P. n. 29 del 15.03.2010;
- la DPP n 5 del 31/01/2018 avente ad oggetto "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità 2018-2020, Aggiornamento 2018. Adozione
- il D.Lgs. n. 165/2001, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il D.Lgs. 33/2013, in materia di trasparenza della pubblica amministrazione;
- la DPP n. 10 del 27/02/2017 avente ad oggetto la "riorganizzazione della macrostruttura e approvazione dell'organigramma dell'Ente";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 58 del 14.11.2017 avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione

Finanziario Annualità 2017 con finalità autorizzatoria e 2018-2019 con finalità conoscitiva. Approvazione definitiva”;

- la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 65 del 27/12/2017 avente ad oggetto “Piano delle Performance 2017-2019: PDO/PEG su base triennale. Approvazione”;
- la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 4 del 20/01/2018 avente ad oggetto “Assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai dirigenti responsabili dei servizi ed indirizzi operativi – Esercizio provvisorio anno 2018”;

PREMESSO CHE:

- la società D’Oria Giuseppe & Co. Srl, con sede legale ed operativa in Andria alla Strada Provinciale Andria – Trani al Km 4,500 e P. IVA n. 918100728, rappresentata legalmente dal sig. Massari Giuseppe, con nota acquisita in atti al prot. 24754 del 29/06/2018, ha avanzato istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA, trasmettendo gli elaborati progettuali e lo studio preliminare ambientale. Con la richiesta di screening VIA si è data attuazione alle richieste formulate dagli Enti convenuti nella riunione di Conferenza di Servizi Istruttoria del 17/05/2018, convocata dalla Provincia, nell’ambito delle attività per la risoluzione della procedura di infrazione comunitaria 2011/2215 “violazione dell’art. 14, lett. b) e c), DIR 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia”;
- la scrivente Amministrazione, constatata la completezza della documentazione trasmessa, con nota prot. 26321 del 13/07/2018, ha comunicato l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e la contestuale attivazione della fase pubblicitaria prevista dal comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006. Parimenti, con la medesima nota, la Provincia ha chiesto agli Enti territoriali potenzialmente interessati indicati in indirizzo di far pervenire i propri contributi istruttori ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006;
- Al termine della fase pubblicitaria, la scrivente Amministrazione, coerentemente con quanto deciso in occasione della riunione del 17/05/2018, ha inteso promuovere un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti dal progetto in esame, invitando gli Enti a diverso titolo interessati alla CdS fissata per il 18/09/2018, giusta nota di convocazione prot. 30987 del 07/09/2018. Con la medesima nota la Provincia ha definito le finalità istruttorie e l’alveo entro il quale veniva richiesta la partecipazione degli Enti, vale a dire la definizione di un completo **quadro valutativo** della proposta progettuale che **mantenesse la sua coerenza** con quello della successiva procedura autorizzativa ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
- la società proponente, con nota rubricata al prot. 31438 del 13/09/2018, ha chiesto alla Provincia di differire la riunione di CdS fissata per il 18/09/2018, per consentire il deposito dello studio di compatibilità idraulica richiesto dall’AdB Puglia e l’aggiornamento progettuale resosi necessario a seguito dei risultati ottenuti dal predetto studio;
- la Provincia, con nota prot. 31655 del 14/09/2018, ha accolto la richiesta della società proponente;
- medio tempore, l’AdB Puglia ha trasmesso la nota prot. 10243 del 18/09/2018 a cui è seguita la missiva della società proponente, acquisita in atti al prot. 32533 del 25/09/2018, con la quale è stata trasmessa la documentazione tecnica preannunciata con la nota del 13/09/2018;
- la Provincia, con nota prot. 32598 del 25/09/2018, ha convocato la riunione di CdS per il giorno 10/10/2018;

ATTESO CHE:

- la fase pubblicitaria prevista dalla parte II del D.Lgs. 152/2006 ha avuto inizio il giorno 13/07/2018, data di trasmissione della nota prot. 26321 e di pubblicazione sul sito web della Provincia dell’avviso di deposito e di consultazione della documentazione progettuale, e si è conclusa in data 27/08/2018;
- durante la fase pubblicitaria non sono pervenute presso la scrivente Amministrazione osservazioni da parte di terzi interessati, né tantomeno sono pervenuti pareri o contributi istruttori da parte delle Amministrazioni territoriali potenzialmente interessate dalla proposta progettuale opportunamente informate dell’avvio del procedimento de quo ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006;

CONSIDERATO CHE:

- Nel procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA, l’Amministrazione competente è tenuta a verificare

se il progetto proposto possa avere possibili impatti ambientali significativi, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali;

- Qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali della mancata richiesta di tale valutazione, in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V, e, ove richiesto dal proponente, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;
- Sulla base delle premesse metodologiche indicate ai punti precedenti, la scrivente Amministrazione, in assenza di osservazioni pervenute da parte di terzi interessati e in mancanza di pareri e/o contributi istruttori formulati dagli Enti territoriali potenzialmente interessati, opportunamente informati del deposito della documentazione progettuale e dell'avvio della procedura di screening VIA, ha acquisito e valutato il quadro conoscitivo-istruttorio rappresentato nella documentazione tecnica fornita dal proponente;

VISTO CHE sulla base degli elementi fattuali contenuti nella documentazione depositata in atti è emerso quanto segue:

La società D'Oria Giuseppe & Co. Srl è proprietaria di una cava dismessa sita nel territorio del Comune di Andria all'interno della quale, giusta D.G.P. di Bari n. 1961 del 29 luglio 1993, fu approvato il progetto di discarica di rifiuti inerti (discarica ex cat. II, tipo A ex DPR n.915/1982 e Delibera CITAI 27/07/1984) ed autorizzato l'esercizio con D.G.P. Bari n. 594 del 05/04/1996 e n. 85 del 10/04/1998. Con la sopraggiunta riforma della normativa inerente le discariche di rifiuti ex D.Lgs.n.36/2003 in attuazione della direttiva 1999/31/CE, veniva approvato il "piano di adeguamento", autorizzando al contempo la prosecuzione all'esercizio e dando atto che *"l'impianto non necessita di specifici lavori di adeguamento in relazione alle disposizioni di cui al d.lgs. 36/2003"*. La società interessata, per ragioni commerciali, comunicava la *"sospensione dei conferimenti"* dal 01/01/2007. L'impianto risulta, ad oggi, incluso nella procedura di infrazione comunitaria n. 2011/2215 "violazione dell'art. 14, lett. b) e c), DIR 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia".

A seguito delle interlocuzioni e delle diffide susseguitesesi negli ultimi anni, la società proponente ha deciso di interrompere definitivamente i conferimenti dando seguito alle operazioni di chiusura e, pertanto, elaborando la proposta progettuale di chiusura della discarica da sottoporre alle valutazioni delle Autorità competenti.

L'ex discarica, allestita in una cava dismessa del tipo "a fossa", si caratterizza per la presenza di pareti sub verticali di contenimento del corpo rifiuti poste a quote variabili, passando da una quota massima di ca. 97 m s.l.m. lungo il lato sud – ovest ad una quota minima di ca. 86 m s.l.m. lungo il lato nord, sviluppando un dislivello variabile che nel punto più alto si eleva per circa 25,00 m.

Il fondo dell'ex discarica, in ragione delle masse di rifiuti inerti abbancate nel corso degli anni in cui il sito è stato in esercizio, ha modificato la propria forma originaria dando luogo all'attuale conformazione dell'ammasso esistente che presenta n.3 distinti gradoni posti a differenti quote: il gradone più basso si trova ad una quota media di 69 m s.l.m, il secondo gradone ad una quota media di 83 m s.l.m ed il terzo gradone ad una quota media di 90 m s.l.

Il progetto di chiusura definitiva dell'ex discarica, pur in assenza di fenomeni che possano pregiudicare la qualità dell'ambiente, da un lato, deve garantire un rapido e completo isolamento della massa abbancata dalle acque meteoriche in coerenza con le disposizioni del d.lgs. 36/03 e, dall'altro, deve ricostruire l'andamento originario della "Lamapaola" ante coltivazione della cava di materiale calcareo con l'obiettivo di ripristinare la vegetazione spontanea tipica di questa parte della Murgia, in coerenza con le finalità e le disposizioni della DGP 1961/1993.

Per traguardare questo obiettivo è stata acquisita ed elaborata, con le metodiche tipiche dell'elaborazione dei rilievi aereo fotogrammetrici, la foto dell'area in cui insiste il sito in esame risalente al 1974 (data dell'ultimo volo disponibile prima dell'inizio della coltivazione) da cui è stato ricavato l'andamento originario del suolo assunto come stato finale dell'intervento.

In definitiva il progetto prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

1. Chiusura provvisoria della discarica previa riconfigurazione del corpo rifiuti esistente mediante l'apporto esterno di materiali inerti da conformarsi con pendenze non superiori al 30% (ca. 15 – 16°) su cui disporre l'apprestamento tecnologico tale da garantire l'isolamento della massa di rifiuti abbancanti dall'ingresso delle acque meteoriche. In ragione della collocazione dell'ex discarica lungo l'impluvio già censito nelle carte IGM 1 : 25.000 è preliminarmente necessario realizzare opere di mitigazione del rischio idraulico tese a garantire la sicurezza degli operatori impegnati nell'esecuzione dei lavori di cui al presente progetto. Prima di avviare i lavori descritti, sarà pertanto necessario realizzare un canale di scolo a cielo aperto che ripristini la continuità idraulica del predetto corso d'acqua ante coltivazione in cui è stata allocata l'ex discarica ora dismessa. Il dimensionamento del canale è stato effettuato considerando l'intera portata affluente da monte e trascurando l'effetto di laminazione del volume della discarica poiché in progressiva riduzione fino a raggiungere lo stato di progetto;
2. Realizzazione di riempimento/piano d'appoggio per il capping finale, utilizzando terre e rocce da scavo (previa approvazione di Piano di Utilizzo da parte del soggetto che in futuro conferirà detta tipologia di materiale) ed aggregati riciclati certificati (in uscita ad attività di recupero rifiuti inerti autorizzate come per legge), finalizzato a recuperare il volume vuoto esistente con l'obiettivo di raggiungere le quote del progetto che prevedono la ricostruzione del tracciato originario della "Lamapaola" ad ultimazione del capping finale;
3. Realizzazione del capping finale di copertura nel rispetto delle prescrizioni ex All.1 - Par.1.2.3. del D.Lgs. n.36/2003 in materia di copertura di discariche e contestuale esecuzione dell'intervento di ripristino ambientale;

CONSIDERATO CHE in occasione della riunione di CdS svolta ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L 241/90 mm.ii è emerso quanto segue:

o In funzione del cronoprogramma stabilito per l'esecuzione delle predette operazioni sull'attuale discarica, è previsto un flusso di traffico veicolare compatibile con quello generato nel caso di attività di discarica di rifiuti speciali non pericolosi inerti, evidenziando che le attività programmate, oltre che obbligatorie, sono specificatamente finalizzate a conseguire un risultato positivo per l'ambiente, in quanto volte alla chiusura della discarica ed al ripristino ambientale/paesaggistico del sito in esame. Pertanto, con specifico riferimento all'oggetto stesso della verifica di assoggettabilità a VIA, si può ragionevolmente escludere che il traffico veicolare necessario a realizzare l'auspicato intervento progettuale, abbia una significativa capacità di produrre un peggioramento delle condizioni dell'area di intervento in termini di clima acustico ed emissivo.

Ciononostante, nell'ambito del procedimento di autorizzazione ex art. 208 del D.lgs. 152/2006, la società proponente, di concerto con gli Enti interessati, andrà a dettagliare le specifiche misure gestionali finalizzate a mitigare ulteriormente gli effetti emissivi temporanei delle operazioni più sensibili, quali, ad esempio, la limitazione della velocità dei mezzi in ingresso, l'utilizzo di teli di copertura dei veicoli, la bagnatura delle vie di accesso, la predisposizione di eventuali barriere fonoassorbenti lì dove necessarie.

o con riguardo alla gestione temporanea delle acque meteoriche ricadenti sulla copertura provvisoria il soggetto proponente ha proposto di realizzare un sistema di drenaggio che consenta il convogliamento delle acque meteoriche nel punto di impluvio ed il loro allontanamento mediante impianto di sollevamento che riversi le stesse nel canale da realizzare a valle del corpo di discarica. In alternativa e/o in ausilio al sistema di sollevamento si potranno anche realizzare dreni a sviluppo suborizzontale da attestare ad una certa altezza dalla copertura provvisoria della discarica in grado di favorire l'allontanamento naturale delle acque.

Sul punto, il soggetto proponente, ritenendo che la problematica temporanea legata alle acque meteoriche di dilavamento possa trovare una sua completa risoluzione attraverso l'utilizzo di uno degli accorgimenti tecnici sopra descritti o di entrambi, annullando invero la manifestazione dei relativi ed eventuali effetti negativi, ha chiesto alla Provincia di inserire, come condizione ambientale ai sensi dell'art. 5 o ter) del TUA, la realizzazione di un idoneo sistema di gestione temporanea delle acque meteoriche ricadenti sulla

copertura provvisoria della discarica che sia adeguatamente definito in fase di autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

- o Con riguardo al mantenimento delle condizioni di isolamento offerte dalla copertura provvisoria, il soggetto proponente si è reso disponibile ad integrare la soluzione tecnica proposta con ulteriori apprestamenti che potranno essere definiti con gli Enti interessati nell'ambito della procedura autorizzativa ex art. 208 del D.Lgs 152/2006, pur rilevando che allo stato delle attuali conoscenze e in ragione della tipologia di discarica di cui si discute (rifiuti speciali non pericolosi inerti) si possano escludere elementi di criticità in grado di pregiudicare gli standard di sicurezza ambientale previsti dalla legge;
- o L'arch. Iacoviello, per quel che concerne gli aspetti paesaggistici, prendendo atto della particolarità del caso di specie e della necessità di garantire gli standard di sicurezza idraulica complessiva dell'intervento progettuale, ha ritenuto che non vi fossero motivi ostativi alla sua realizzazione, riservandosi di rilasciare l'autonomo provvedimento conclusivo di accertamento di compatibilità paesaggistica, dopo aver acquisito il parere della Commissione locale paesaggio;
- o La Provincia, anche all'esito delle argomentazioni formulate dai soggetti convenuti, ha ritenuto che fossero state raggiunte le finalità di supporto istruttorio auspiccate. Inoltre, in ragione del quadro conoscitivo venutosi a costituire, la Provincia, così come anticipato nelle note di convocazione della CdS, ha considerato che, con l'inserimento delle condizioni sopra indicate e concordate con il proponente, si potesse ulteriormente confermare l'esclusione dalla procedura di VIA degli interventi progettuali, non ravvisando elementi di criticità capaci di determinare impatti significativi sulle componenti ambientali, paesaggistiche ed antropiche dell'area di intervento;

RITENUTO CHE, sulla base degli studi specialistici condotti, degli approfondimenti istruttori effettuati in occasione della riunione di CdS e del contributo istruttorio fornito dai componenti del Comitato, l'intervento progettuale proposto possa non essere assoggettato a VIA, in quanto gli elementi informativi tecnici predittivi, acquisiti nel corso del procedimento, consentono, con ragionevolezza, di escludere la manifestazione di impatti significativi, sia con riguardo ai criteri di cui al punto 1 dell'allegato V alla parte III del D.lgs 152/2006 relativi alle caratteristiche e natura del progetto, sia in relazione ai criteri localizzativi di cui al punto 2 ed a quelli di cui al punto 3 dello stesso allegato, inserendo le condizioni ambientali definite in occasione della riunione di CdS del 10/10/2018;

TUTTO CIÒ PREMESSO, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152., della L.R. 12 aprile 2001 n.11, nelle parti non contrastanti con le disposizioni della parte II del TUA;

DETERMINA

- 1) di considerare tutto quanto riportato in premessa quale parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di disporre, conseguentemente ed ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, l'esclusione dalla **procedura di VIA** degli interventi progettuali esaminati, subordinandone comunque la loro realizzazione alla favorevole conclusione del procedimento autorizzativo ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e comunque nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - venga realizzato un idoneo sistema di gestione temporanea delle acque meteoriche ricadenti sulla copertura provvisoria della discarica che sia adeguatamente definito in fase di autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006;
 - al fine di assicurare le condizioni di isolamento offerte dalla copertura provvisoria, siano eventualmente ricercate soluzioni integrative a quella già proposta nell'ambito della procedura autorizzativa ex art. 208 del D.Lgs 152/2006;
- 3) **di precisare che** il presente provvedimento:
 - non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;

- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 - fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'Ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
- 4) di stabilire che il progetto esaminato dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente la procedura di cui all'art. 19 del TUA dovrà essere reiterata;
- 5) **di dare atto che:**
- la presente determinazione non comporta assunzione di oneri a carico del bilancio provinciale;
 - la presente determinazione sarà pubblicata nella versione integrale mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del D. Lgs. n.152/06 e ss. mm. e ii.;
- 6) **di fare salvi** gli obblighi di pubblicazione ai sensi delle attuali disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
- 7) **di dare atto** che, secondo quanto previsto dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità 2018-2020 della Provincia Barletta Andria Trani, aggiornato con DPP n 5 del 31/01/2018, è stata acquisita apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art 46 – 47 del DPR 445/2000 e ss. mm. ii. (scheda A - B), dal dirigente e dall'istruttore della presente;
- 8) **di attestare** di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto;
- 9) **di attestare** l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. n°6 bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. n. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, nonché il rispetto delle disposizioni indicate nel vigente Piano Triennale anticorruzione;
- 10) **di dare atto che** il presente provvedimento concorre al perseguimento degli obiettivi di questo Settore, come da Piano delle Performance 2017 approvato con DPP n. 65 del 27/12/2017 avente ad oggetto "Piano delle Performance 2017-2019: PDO/PEG su base triennale. Approvazione";
- 11) **di far pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia;
- 12) **di trasmettere** il presente provvedimento ai seguenti soggetti:
- **SOCIETÀ D'ORIA SRL** (*doriagiuseppesrl@pec.it*)
 - **PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI**
 - **Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP; Paesaggio, Genio Civile, Difesa del Suolo** (*urbanistica.territorio@cert.provincia.bt.it*)
 - **AUTORITA' DI BACINO DELLA PUGLIA** (*segreteria@pec.adb.puglia.it*)
 - **COMUNE DI ANDRIA** (*protocollo@cert.comune.trani.bt.it*)
 - **ARPA PUGLIA DAP BAT** (*dap.bt.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it*)
 - **ASL BAT SISP e SPESAL** (*protocollo@mailcert.aslbat.it*); (*dip.prevenzione@mailcert.aslbat.it*)
 - **SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L'ITALIA** (*autostradepertaliadt8bari@pec.autostrade.it*)
- e p.c.
- **REGIONE PUGLIA**
 - **Servizio VIA e VINCA e Servizio AIA/RIR** (*servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it*)
 - **Servizio Gestione Rifiuti** (*serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it*)
 - **PRESIDENTE PROVINCIA BAT** (*presidente@cert.provincia.bt.it*)

Dalla data di efficacia del provvedimento, avverso lo stesso è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale

Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199.

Andria, li 29/10/2018

Il responsabile dell'istruttoria:

Pierelli Emiliano

Il responsabile del procedimento:

Pierelli Emiliano

il Dirigente Responsabile del Settore
Guerra Ing. Vincenzo